



**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DEL CANILE RIFUGIO E DEL SERVIZIO S.O.S. ANIMALI 24h/24h FESTIVI COMPRESI**

**ARTICOLAZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

**ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto le disposizioni che regolamentano il servizio di gestione del Canile Sanitario e del Canile Rifugio ubicato in Via Argine del Calice - PRATO.

2. La gestione di detto servizio consiste nello svolgimento delle seguenti principali attività:

a) servizio di cattura dei cani vaganti e soccorso dei gatti e cani feriti e/o incidentati sul territorio dei Comuni dell'Area Pratese:

- Comune di Prato
- Comune di Montemurlo
- Comune di Vaiano
- Comune di Vernio
- Comune di Cantagallo
- Comune di Carmignano
- Comune di Poggio a Caiano

b) gestione della struttura, attualmente composta da n. 158 box (di cui 21 box sono riservati al canile sanitario) per una disponibilità di posti fino a n. 180 cani; oltre ai locali per ambulatorio, spogliatoio, cucina ed annessi;

c) fornitura e somministrazione dei pasti, pulizia sorveglianza degli animali;

d) pulizia box e locali connessi;

e) supporto alle attività sanitarie e di medicina veterinaria;

f) di tutte le altre attività più dettagliatamente specificate negli articoli successivi.

Nel presente Capitolato l'appaltatore viene definito "il gestore".

**ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto, da svolgersi previa stipula di una convenzione con il soggetto che risulterà aggiudicatario, ai sensi dell'art. 31 della L.R. Toscana n. 59/2009, avrà una durata di anni uno, con decorrenza dal 01.01.2016 o dall'effettivo inizio del servizio. Al termine di tale periodo il Comune di Prato potrà richiedere la proroga del servizio, di anno in anno, per ulteriori 2 anni. Il gestore del presente appalto resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio per un massimo di sei mesi, oltre la scadenza contrattuale, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo necessario all'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto e fino alla data d'inizio del servizio stesso, anche da parte di altro soggetto.

**ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di gestione del canile sanitario dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo: L. 281/91, L.R. 59/09, ed ogni altra normativa vigente, ispirandosi costantemente ai principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi. Il gestore provvederà ad espletare l'accreditamento del canile secondo i criteri individuati dalla Regione Toscana con Regolamento D.P.R.G.4 agosto 2011 n. 38, precisando che:

- sono di spettanza del Comune di Prato le certificazioni e le documentazioni di cui all'allegato - C del suindicato regolamento.

- competono al soggetto gestore quelle relative alla predisposizione e tenuta della documentazione afferente di cui all'allegato C del suindicato regolamento.

---

Il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni e/o indicazioni del personale veterinario dell'Azienda USL 4 Prato per gli aspetti sanitari, igienici e medico/legali.

La gestione del canile consisterà nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) raccolta delle segnalazioni circa la presenza di cani vaganti sul territorio dei Comuni;
- b) cattura dei cani vaganti e loro trasferimento al canile sanitario, come meglio esplicitato al successivo art.5;
- c) ricovero degli animali, per un periodo non superiore ai 60 gg., nelle seguenti fattispecie:
  - cani per i quali sia accertato l'effettivo stato di randagismo;
  - cani che abbiano morsi, posti sotto osservazione sanitaria per 10 giorni ai sensi degli art 86-87 del DPR 320/54 da parte della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria;
  - cani catturati/ritrovati in attesa di essere riconsegnati ai proprietari;
  - cani per i quali il Comune ha accettato la rinuncia in attesa del trasferimento al canile rifugio;
  - cani sottoposti a sequestro in attesa del trasferimento al canile rifugio;
- d) gestione giornaliera degli animali presenti nella struttura: pulizia, sorveglianza, fornitura e somministrazione del cibo;
- e) segnalazione di problematiche gestionali al Comune di Prato, e sanitarie alla U.O. Sanità Pubblica Veterinaria;
- f) compilazione di apposita scheda segnaletica per ogni cane;
- g) in caso di sovraffollamento della struttura, il gestore dovrà darne segnalazione all'Amministrazione Comunale di riferimento che, compatibilmente con le proprie risorse, si attiverà per il trasferimento dei cani in eccesso presso altre strutture idonee;
- h) tenuta del registro di carico/scarico;
- i) In caso di animali domestici feriti o incidentati il gestore ha l'obbligo 24h/24h, festivi compresi, di intervenire tempestivamente con mezzo di trasporto adeguato e provvedere all'immediato trasporto presso la clinica veterinaria di propria fiducia ed a proprie spese;
- l) promozione di adozioni ed affidamenti a soggetti privati che siano nelle condizioni di adottabilità;

#### ART. 4 NORME IGIENICHE E SANITARIE

Pulizia giornaliera di tutti i box, le aree di sgambatura interne al canile e le ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell'acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati.

Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all'interno della medesima area.

Pulizia mensile, rilevabile da apposita registrazione: consistente nella disinfezione e la disinfestazione dei box, usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose, è fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell'ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera.

Derattizzazione periodica, con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali, nel corso della quale devono essere previsti appositi cartelli di avvertenza come stabilito dalle vigenti normative, e una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, che riporti l'ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.

Nelle aree esterne ai box e nelle aree antistanti la struttura sarà effettuato il taglio periodico dell'erba. Un'accurata pulizia sarà riservata ai locali cucina, infermeria, servizi igienici, ufficio, ambulatorio, lo stesso vale per il locale magazzino da mantenersi sempre ordinato.

#### ART. 5 SERVIZIO DI CATTURA

La cattura dei cani comunque vaganti sul territorio dei comuni della Provincia di Prato, deve essere effettuata esclusivamente dal personale individuato dal gestore, opportunamente formato ed in possesso di idonea attrezzatura. Le operazioni di cattura dei cani randagi dovranno essere effettuate con proprio automezzo autorizzato e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e rispondano alle esigenze di benessere dell'animale stesso. In ogni caso si devono prevenire rischi sia personali che per la salute pubblica. Il servizio di cattura dovrà essere garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno) e assolto con tempestività. In

caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali. L'intervento degli operatori dovrà essere attivato su segnalazione delle Forze dell'Ordine, del Comando di Polizia municipale, degli Uffici Comunali competenti, dell'Azienda USL 4, della Protezione Civile e da singoli cittadini.

Il gestore dovrà dotarsi di telefono cellulare e diffonderne il numero. La segnalazione di ogni cattura effettuata dovrà avvenire entro 24 ore alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria. Il gestore dovrà inoltre trasmettere alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, contemporaneamente tutti i dati di cui è in possesso (segnalazione, data e luogo di cattura, contrassegno identificativo), per consentire le relative misure di polizia veterinaria. I proprietari dei cani catturati, se identificabili dal numero del tatuaggio o dal microchip, saranno informati nel più breve tempo possibile dell'avvenuta cattura. Contestualmente il gestore dovrà fornire le generalità del responsabile del cane al Comune di Prato, al fine di consentire il recupero delle spese sostenute.

Trascorsi gg.3 dall'avvenuta ricezione dell'informativa, da parte del responsabile del cane, il gestore è tenuto a comunicare al Comune competente l'eventuale mancato ritiro. al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti di Legge.

#### ART. 6 ATTREZZATURE E MATERIALI TECNICO SANITARI

Il gestore dovrà sostenere tutte le spese relative ai ricoverati presso la struttura e all'igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa. Nello specifico dovrà provvedere all'acquisto ed alla sostituzione, quando usurati, di guinzagli, museruole, lacci, cerbottane e quant'altro. Inoltre dovrà provvedere all'approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario di consumo, vaccini come disposto dal Direttore Sanitario della struttura. Il gestore dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie alla cattura e contenimento degli animali nel rispetto delle norme di sicurezza degli operatori e del benessere degli animali. Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla cancelleria.

#### ART. 7 REFERENTE, DIRETTORE SANITARIO E CONVENZIONE CON CLINICA VETERINARIA

Per lo svolgimento del Servizio il Gestore dovrà indicare un Responsabile Organizzativo ed il Direttore Sanitario del Canile. Inoltre dovrà convenzionarsi con una clinica veterinaria aperta 24 ore e che disponga di tutte le attrezzature per praticare interventi di chirurgia e dotata di posti per il ricovero dei cani

#### ART. 8 VOLONTARIATO

Il gestore dovrà favorire la partecipazione dei volontari animalisti per le attività inerenti la tutela e il benessere degli animali, nonché per gli affidamenti degli stessi. Il gestore potrà impiegare i volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle svolte dallo stesso; quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura. In particolare per le attività motorie e di socializzazione dei cani.

Il gestore potrà essere coadiuvato da volontari nella promozione dell'affido/adozione degli animali vaganti non di proprietà attraverso qualunque iniziativa volta a divulgare la conoscenza dell'affido ed a favorirlo. Potranno accedere al canile le Associazioni accreditate, il cui elenco recante recapito e referente verrà affisso in un'apposita bacheca. I volontari potranno accedere al canile, previa partecipazione ad un corso di formazione organizzato dal Comune di Prato in collaborazione con la USL 4. I volontari dovranno essere in possesso di specifica polizza per gli infortuni che dovessero derivare dall'attività di volontariato riconosciuta. Il gestore dovrà permettere le visite di scolaresche e di soggetti svantaggiati al fine di educare ed informare sui rapporti con gli animali, secondo calendari concordati con il Comune e le Associazioni.

#### ART. 9 GESTIONE DEI RIFIUTI

All'interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata con oneri a carico del gestore.

Le carcasse degli animali morti dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1774/2002. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all'animale.

#### ART. 10 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterranno più opportune. In base ai controlli effettuati l'Amministrazione Comunale, anche su

segnalazione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all'interno del canile.

Il gestore dovrà consentire alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, preposta al controllo sanitario degli animali, di svolgere le seguenti operazioni:

- a) la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l'osservazione sanitaria per le zoonosi;
- b) la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
- c) la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
- d) la vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani;
- e) la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
- f) la gestione dell'ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.

## OBBLIGHI CONTRATTUALI

### ART. 11 ASSICURAZIONE

Il gestore dovrà stipulare apposita Polizza di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante la gestione del servizio a persone e/o cose per un massimale pari ad € 750.000,00 ;

### ART. 12 MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Il gestore dovrà occuparsi del controllo sull'efficienza degli impianti elettrico, termico e di approvvigionamento idrico, smaltimento reflui, nonché di tutte le opere e i lavori di piccola manutenzione; si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo riparazione guasti a seguito dell'uso di rubinetti, ostruzioni di canaline e condutture, riparazioni per uso per parti di arredo, manutenzione delle aree verdi, etc... Al momento dell'inizio dell'attività verrà compilato verbale di consegna di quanto presente nella Struttura stessa, con verifica al termine della gestione. In caso di riscontro danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sul deposito cauzionale.

### ART. 13 SUBAPPALTO

Il gestore non può cedere o subappaltare il servizio assunto. Nel caso di raccolta/smaltimento di materiale a rischio specifico, il gestore può avvalersi di impresa specializzata autorizzata.

### ART. 14 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

L'importo annuo a base di gara per il servizio ammonta a Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila//00) più IVA se dovuta ai sensi di legge.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura corrispondente ai due dodicesimi dell'importo complessivo, salvo più ampio termine pattuito di comune accordo fra stazione appaltante e appaltatore.

### ART. 15 GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti, prima della stipula del contratto d'appalto, l'Aggiudicatario deve costituire la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve essere conforme allo schema Tipo 1.2 del D.M. 12/04/2004 n. 123.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante

Tale documento infine deve constare di autenticazione di firma da parte di Notaio relativamente all'identità personale del garante firmatario della polizza e al suo titolo a impegnare l'Azienda che presta la garanzia.

Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore

del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale

#### ART. 16 VIOLAZIONI E PENALITA'

1. La gestione del servizio può essere risolta anticipatamente in caso di gravi inadempienze da parte del gestore, tali da comportare la compromissione della funzionalità del servizio fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

2. L'inottemperanza degli impegni assunti, la verificata inadeguatezza degli operatori impegnati o l'assunzione di comportamenti ritenuti non idonei, può portare all'applicazione di penali da prelevare dal corrispettivo mensile dovuto al gestore.

3. Le infrazioni al regolamento che disciplinerà i rapporti fra la stazione appaltante ed il futuro gestore saranno contestate per iscritto e adeguatamente documentate nei verbali di visita ed il gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione stessa.

4. Il mancato accoglimento delle controdeduzioni comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- € 250,00 violazione orario di servizio settimanale;
- € 250,00 violazioni norme igieniche e sanitarie;
- € 250,00 violazioni servizio di cattura;
- € 250,00 violazioni gestione dei rifiuti

5. In caso di ripetute violazioni intercorse nel medesimo anno, potrà essere richiesta la rescissione del contratto di gestione del canile in corso con comunicazione scritta ed un preavviso di tre mesi.

6. In caso di morte di un cane per negligenza ed incuria, la rescissione del contratto di gestione é immediata.

7. Nel corso della gestione del servizio in oggetto si dovranno rispettare i divieti di seguito riportati:

a - E' vietato introdurre cani nel canile senza autorizzazioni delle istituzioni incaricate a tale scopo;

b - E' vietato accogliere cani da altre province, da altre regioni e da altri Stati ed introdurli al canile municipale di Prato.

PER LA VIOLAZIONE DI OGNIUNA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO VERRANNO APPLICATE PENALI DA UN MINIMO DI EURO 1.000,00 AD UN MASSIMO DI EURO 5.000,00 IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' DELL'AZIONE ACCERTATA;

DOPO L'IRROGAZIONE DELLA TERZA PENALITA' LA CONVENZIONE SARA' AUTOMATICAMENTE INTERROTTA E TUTTI GLI EVENTUALI DANNI ARRECCATI ALL'A.C. SARANNO ADDEBBITATI AL GESTORE.

#### ART. 17 CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione e la esatta osservanza dei contratto de quo, sarà devoluta all'Autorità del Foro di Prato.

#### ART.18 DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti di comune accordo si rimettono alle norme del Codice Civile che regolano la materia.